

Regolamento per la liquidazione parziale e totale

Liberty LPP Fondazione collettiva



Sommario

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione di questo Regolamento

Norme generali

- Art. 2 Consistenza iniziale/Assicurati inabili al lavoro
- Art. 3 Principio fondamentale
- Art. 4 Termine ultimo e criteri/calcolo dei fondi liberi e di un disavanzo (copertura insufficiente)

Liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza

- Art. 5 Condizioni necessarie per una liquidazione parziale
- Art. 6 Condizione necessaria per la liquidazione totale
- Art. 7 Obbligo di notifica del datore di lavoro
- Art. 8 Verifica e accertamento delle condizioni necessarie
- Art. 9 Rinuncia all'esecuzione di una procedura
- Art. 10 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi
- Art. 11 Diritto collettivo alle riserve attuariali e alla riserva per fluttuazioni di valore
- Art. 12 Imputazione di un disavanzo (copertura insufficiente)

Procedura ed esecuzione

- Art. 13 Decisione di accertamento ai fini della liquidazione parziale o totale
- Art. 14 Esecuzione di una liquidazione parziale o totale
- Art. 15 Informazioni agli Assicurati attivi e ai Pensionati
- Art. 16 Esecuzione
- Art. 17 Riserva di contributi del datore di lavoro divenuta inutile
- Art. 18 Partecipazione ai costi
- Art. 19 Interessi
- Art. 20 Lacune del Regolamento
- Art. 21 Modifiche al Regolamento
- Art. 22 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 23 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 24 Entrata in vigore



Regolamento per la liquidazione parziale e totale

Visto l'art. 9 dell'Atto di fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva («Fondazione»), il Consiglio promulga il seguente Regolamento:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione di questo Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le condizioni necessarie e la procedura da seguire per eseguire una liquidazione parzia-le o totale di Casse di previdenza (aziendali) nell'ambito della Fondazione (a livello della Cassa di previdenza di competenza o in un gruppo di calcolo ai sensi del Regolamento d'organizzazione [Pool Invest o Mandate Invest]).

Norme generali

Art. 2 Consistenza iniziale/Assicurati inabili al lavoro

- 1 La consistenza iniziale comprende tutte le casse di previdenza uscenti e tutti gli Assicurati attivi e i Pensionati che lasciano la Fondazione con riferimento alla data di riferimento per la liquidazione parziale ai sensi dell'art. 4, sia:
 - a) in seguito alla risoluzione totale o parziale di uno o più contratti di affiliazione; o
 - b) a livello della Cassa di previdenza affiliata, in seguito a una riduzione rilevante del personale o a una ristrutturazione del datore di lavoro affiliato.
- 2 Un contratto di affiliazione si considera parzialmente risolto se tutti gli Assicurati attivi o gli eventuali Pensionati lasciano la Cassa di previdenza, ma almeno un Pensionato o un Assicurato inabile al lavoro rimane nella Cassa di previdenza.
- 3 Ai sensi del presente Regolamento, gli Assicurati inabili al lavoro rientrano nella classificazione di Assicurati attivi. In virtù del presente Regolamento, sono considerati inabili al lavoro tutti gli Assicurati che hanno attualmente diritto all'esenzione del contributo, per i quali alla data di riferimento per la liquidazione parziale non è ancora trascorso il periodo d'attesa più lungo di tutte le prestazioni d'invalidità secondo il Regolamento di previdenza o per i quali la Fondazione non dispone ancora di tutta la documentazione necessaria per poter determinare o rifiutare il diritto a una rendita d'invalidità.
- 4 (valido dal 1° gennaio 2021)
 In virtù del presente Regolamento, gli Assicurati che ai sensi dell'art. 47a LPP escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età e che hanno richiesto la prosecuzione dell'assicurazione presso la Fondazione o la Cassa di previdenza precedente sono considerati Assicurati attivi della Cassa di previdenza affiliata o del gruppo di calcolo di competenza secondo il Regolamento d'organizzazione.

Art. 3 Principio fondamentale

In linea di principio, se sono soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale le casse di previdenza uscenti hanno diritto a:

- a) Trasferimento dei capitali di previdenza (prestazione d'uscita) degli Assicurati attivi e dei pensionati;
- b) Trasferimento proporzionale delle riserve attuariali e per fluttuazioni di valore;
- c) Trasferimento proporzionale dei fondi liberi o del disavanzo. Un disavanzo attuariale viene dedotto proporzionalmente dalla prestazione d'uscita, purché in questo modo non venga ridotto l'avere di vecchiaia LPP.

Art. 4 Termine ultimo e criteri/calcolo dei fondi liberi e del disavanzo (copertura insufficiente)

- 1 La data di riferimento per la liquidazione parziale corrisponde alla data di chiusura del bilancio (31.12.) più prossima a quella in cui ha luogo il rispettivo evento di liquidazione parziale o totale (risoluzione parziale o integrale del contratto di affiliazione, fine della riduzione del personale o ristrutturazione aziendale). In casi giustificati di liquidazione parziale, la Commissione di previdenza può, d'intesa con la Fondazione, fissare una data diversa come data di riferimento. Tale data di riferimento è determinante per stabilire il rispettivo gruppo di calcolo della Cassa di previdenza e della cerchia dell'Assicurato interessati dalla liquidazione parziale, nonché per l'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo (copertura insufficiente), delle riserve per fluttuazioni di valore e delle riserve attuariali all'interno di un gruppo di calcolo o a livello della Cassa di previdenza.
- 2 L'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo (copertura insufficiente) avviene sulla base del bilancio commerciale annuale redatto al 31.12. In conformità alle Swiss GAAP RPC 26 (conto annuale con stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e di un bilancio attuariale per la liquidazione parziale. La valutazione dei valori patrimoniali e delle passività, nonché la costituzione di accantonamenti e riserve vengono effettuate secondo criteri specialistici e applicati continuativamente. Devono essere presi in considerazione i costi previsti per una liquidazione parziale o totale e le eventuali imposte di bollo in relazione al trasferimento di titoli, nonché gli interessi permanenti dei restanti Assicurati/ Pensionati. Fa stato il conto annuale certificato dall'ufficio di revisione alla data di riferimento (31.12.) per la liquidazione parziale. Il Consiglio di fondazione o la Fondazione stessa determinano i fondi da trasferire o il disavanzo da scontare.



3 Se tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi le attività o le passività rilevanti subiscono una variazione superiore al 5% (nel corso dell'anno secondo un bilancio intermedio, alla fine dell'anno secondo il bilancio annuale verificato dall'ufficio di revisione), i fondi propri o il disavanzo, eventuali accantonamenti da trasferire e la riserva per fluttuazioni di valore in un gruppo di calcolo o a livello di Cassa di previdenza dovranno essere adeguati di conseguenza.

Liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza

Art. 5 Condizioni necessarie per una liquidazione parziale

- 1 Le condizioni necessarie per una liquidazione parziale della Cassa di previdenza sono soddisfatte se
 - a) il personale del datore di lavoro affiliato subisce una notevole riduzione nel corso di un anno, e questa è la conseguenza di una riduzione del personale per motivi economici
 e comporta la partenza forzata di una parte considerevole
 degli Assicurati attivi o l'uscita di una parte considerevole
 degli averi di vecchiaia della Cassa di previdenza;
 - b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene sottoposta a ristrutturazione e nel corso di un anno tale misura causa la partenza forzata di una parte considerevole degli Assicurati attivi o l'uscita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della Cassa di previdenza. Per ristrutturazione di un'azienda si intendono misure del datore di lavoro che non mirano primariamente a ridurre i posti di lavoro e a licenziare collaboratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative, con le quali funzioni fino a quel momento svolte in proprio vengono interrotte o interi rami d'attività vengono ceduti a un'altra impresa;
 - c) il contratto di affiliazione viene parzialmente risolto ai sensi dell'art. 2 punto 2 precedente e risultano soddisfatti i requisiti di rilevanza aggiuntivi ai sensi dell'art. 5 punto 6.
- 2 Una diminuzione del portafoglio ai sensi del precedente punto 1 lettera a è ritenuta considerevole se, in base al numero di Assicurati attivi prima dell'inizio della riduzione di personale, assume le seguenti proporzioni:
 - se vi sono da 1 a 10 Assicurati attivi: almeno 4 uscite forzate e il 25% degli averi di vecchiaia;
 - se vi sono da 11 a 25 Assicurati attivi:
 almeno 6 uscite forzate e il 20% degli averi di vecchiaia;
 - se vi sono da 26 a 100 Assicurati attivi:
 10 uscite forzate e il 15% degli averi di vecchiaia;
 - se vi sono oltre 100 Assicurati attivi:
 Uscite forzate almeno del 10% degli Assicurati attivi o del 15% degli averi di vecchiaia.
- 3 Una diminuzione del portafoglio ai sensi del precedente punto 1 lettera b è ritenuta considerevole se, in base al numero di Assicurati attivi prima dell'inizio della ristrutturazione, assume le seguenti proporzioni:
 - se vi sono da 1 a 10 Assicurati attivi:
 almeno 3 uscite forzate e il 25% degli averi di vecchiaia;

- se vi sono da 11 a 25 Assicurati attivi:
 almeno 4 uscite forzate e il 20% degli averi di vecchiaia;
- se vi sono da 26 a 100 Assicurati attivi:
 almeno 5 uscite forzate e il 15% degli averi di vecchiaia;
- se vi sono oltre 100 Assicurati attivi:
 Uscite forzate almeno del 5% degli Assicurati attivi o del 10% degli averi di vecchiaia.
- 4 Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, vale la data di uscita dell'Assicurato che per primo lascia forzatamente l'azienda e la Cassa di previdenza in seguito alla decisione aziendale. Come fine vale la data di uscita dell'Assicurato che per ultimo lascia forzatamente l'azienda e la Cassa di previdenza. L'uscita di un Assicurato è considerata forzata quando il rapporto d'impiego viene risolto dal datore di lavoro.
- 5 Le suddette condizioni necessarie per una liquidazione parziale si considerano soddisfatte per analogia anche in caso di una diminuzione rilevante del portafoglio o di una ristrutturazione all'interno di un gruppo di calcolo ai sensi del Regolamento d'organizzazione.
- 6 Una risoluzione del contratto di affiliazione è considerata rilevante ai sensi del punto 1 lettera c precedente e ai sensi dell'art. 6 seguente, se
 - a) la risoluzione di un contratto di affiliazione comporta una riduzione del portafoglio pari al 10% degli Assicurati attivi e al 10% degli averi di vecchiaia in un gruppo di calcolo ai sensi del Regolamento d'organizzazione (Pool Invest o Mandate Invest); e
 - b) il grado di copertura del gruppo contabile interessato ai sensi del Regolamento d'organizzazione (Pool Invest o Mandate Invest) ammonta a meno del 98% o a più del 102%.
- 7 In caso di liquidazione parziale o integrale di uno o più contratti di affiliazione risultano contemporaneamente soddisfatte le condizioni necessarie per una liquidazione parziale in un gruppo contabile ai sensi del Regolamento d'organizzazione, se sono rispettati i requisiti di rilevanza aggiuntivi di cui al punto 6 precedente.

Art. 6 Condizione necessaria per la liquidazione totale

La condizione necessaria per la liquidazione totale della Cassa di previdenza è soddisfatta se il contratto di affiliazione viene risolto integralmente. La risoluzione integrale del contratto di affiliazione soddisfa contemporaneamente le condizioni necessarie per una liquidazione parziale del gruppo contabile interessato ai sensi del Regolamento d'organizzazione, se sono rispettati i requisiti di rilevanza aggiuntivi di cui all'art. 5 punto 6 precedente.

Art. 7 Obbligo di notifica del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo di notificare prontamente alla Fondazione la riduzione del personale o la ristrutturazione della propria azienda, se queste possono portare a una liquidazione parziale.



Art. 8 Verifica e accertamento delle condizioni necessarie

- 1 L'accertamento del fatto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione aziendale compete alla Commissione di previdenza, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 7 precedente. La Commissione di previdenza informa la Fondazione. In linea di massima, in caso di risoluzione parziale o integrale di un contratto di affiliazione viene sempre avviata una procedura di liquidazione parziale o totale, purché siano soddisfatti i requisiti di rilevanza di cui all'art. 5 punto 6; fanno eccezione i casi descritti nell'art. 9.
- 2 L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza è di competenza della Fondazione. Il datore di lavoro e la Commissione di previdenza sono tenuti a mettere prontamente a disposizione della Fondazione, dietro sua richiesta, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

Art. 9 Rinuncia all'esecuzione di una procedura

Si rinuncia a eseguire una procedura di liquidazione totale della Cassa di previdenza in caso di risoluzione integrale del contratto di affiliazione, quando

- a) la Cassa di previdenza cambia completamente il titolare della previdenza e non si verifica una situazione di copertura insufficiente. In questo caso, i fondi liberi della Cassa di previdenza calcolati ai sensi dell'art. 4 punto 2, gli eventuali accantonamenti e la riserva per fluttuazioni di valore gestiti a livello di Cassa di previdenza vengono trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza; oppure
- b) al momento della risoluzione del contratto di affiliazione, la Cassa di previdenza non ha né assicurati Attivi né Pensionati o Assicurati inabili al lavoro (liquidazione di un contratto «vuoto».

Art. 10 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

- 1 Per l'accertamento del diritto ai fondi liberi sono determinanti (rispettivamente alla data di riferimento della liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza o del gruppo contabile, sia per quanto riguarda il gruppo di persone sia per i relativi valori di riferimento, in caso di uscita di Assicurati attivi prima della data di uscita precedente)
 - a) per gli Assicurati attivi, le prestazioni d'uscita regolamentari;
 - b) per i Pensionati, il 70% dei capitali di previdenza tecnicamente necessari o se la Fondazione non gestisce direttamente i capitali di previdenza/copertura il 70% di 10 volte la rendita annua dei Pensionati.
- 2 Ai fini della determinazione delle prestazioni d'uscita rilevanti, non vengono prese in considerazione le prestazioni di libero passaggio, le prestazioni di entrata e di acquisto, i rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni e l'eventuale quota delle prestazioni d'uscita del coniuge divorziato per gli ultimi 12 mesi che precedono la data della liquidazione

- parziale. I prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni e i pagamenti successivi a divorzio negli ultimi 12 mesi che precedono la data della liquidazione parziale saranno imputati alle relative prestazioni d'uscita.
- 3 Il gruppo di Pensionati non viene preso in considerazione se la quota matematica per ogni Pensionato (calcolata in base all'importo di riferimento secondo il punto 1 lettera b) è mediamente inferiore a CHF 5'000. Se i Pensionati non vengono presi in considerazione, la quota corrispondente di fondi liberi della Cassa di competenza spetta al gruppo di persone formato dagli Assicurati attivi e inabili al lavoro.
- 4 Metodo di ripartizione: i fondi liberi sono determinati come percentuale delle prestazioni d'uscita regolamentari degli Assicurati attivi rimanenti e uscenti e dei capitali di previdenza dei Pensionati (calcolati in base al valore di riferimento di cui al punto 1 lettera b precedente). Per gli Assicurati attivi e i Pensionati uscenti, la quota individuale dei fondi liberi corrisponde a questa percentuale.
- 5 In linea di massima, i fondi liberi spettanti agli Assicurati attivi uscenti vengono assegnati individualmente e in contanti al nuovo istituto di previdenza competente. In caso di assegnazione individuale a Pensionati uscenti, la loro quota viene versata in contanti a titolo di capitale imponibile. Se almeno 10 Assicurati attivi, inclusi eventuali Pensionati uscenti, si trasferiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva) e se questi fondi sono necessari in tutto o in parte per l'acquisto delle corrispondenti riserve dell'istituto di previdenza ricevente, il trasferimento della loro quota di fondi liberi viene effettuato collettivamente. Il Consiglio di Fondazione è tenuto a verificare se sono soddisfatte tali condizioni necessarie.
- 6 I fondi liberi spettanti agli Assicurati attivi e ai Pensionati rimanenti vengono mantenuti nella rispettiva Cassa di previdenza senza operare assegnazioni individuali.

Art. 11 Diritto collettivo alle riserve attuariali e alla riserva per fluttuazioni di valore

- 1 Un'uscita collettiva si considera avvenuta se almeno 10 Assicurati attivi, inclusi eventuali Pensionati uscenti, si trasferiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza.
- 2 In caso di uscita collettiva, oltre al diritto ai fondi liberi, sussistono un diritto proporzionale collettivo a eventuali riserve attuariali accantonate a livello della Cassa di previdenza o in un gruppo contabile, qualora vengano trasferiti anche i rischi attuariali, e un diritto proporzionale collettivo alla riserva per fluttuazioni di valore a livello della Cassa di previdenza o in un gruppo contabile.
- 3 Il diritto collettivo alle riserve attuariali della Cassa di previdenza sussiste per gli Assicurati per i quali sono stati costituiti gli accantonamenti. Il diritto collettivo viene calcolato in conformità alla base di calcolo utilizzata per l'accertamento delle riserve precedenti.



- 4 Il diritto collettivo agli accantonamenti per rischi di mortalità sussiste solo nella misura in cui i rischi di mortalità si riducono con l'uscita
- 5 Il diritto alle riserve per fluttuazioni di valore corrisponde proporzionalmente al diritto ai capitali di previdenza. Ai fini della valutazione del diritto alla riserva per fluttuazione di valore si tiene conto della misura in cui la consistenza iniziale in eccesso ha contribuito alla formazione della riserva per fluttuazione di valore.
- 6 Il diritto collettivo alle riserve attuariali e alle riserve per fluttuazione di valore non sussiste, se la liquidazione parziale è stata causata dal collettivo uscente.

Art. 12 Imputazione di un disavanzo (copertura insufficiente)

- 1 Se ai sensi dell'art. 4 punto 2 invece dei fondi liberi si ha un disavanzo, il disavanzo viene imputato proporzionalmente agli Assicurati attivi e ai Pensionati uscenti a fronte delle prestazioni d'uscita e del patrimonio (attivo) da trasferire, se il datore di lavoro non finanzia il disavanzo. La liquidazione parziale, in particolare l'uscita dei Pensionati, non deve comportare un'ulteriore riduzione del grado di copertura (o un aumento del disavanzo) della Fondazione cedente o del relativo gruppo contabile in conformità al Regolamento d'organizzazione.
- 2 Ai fini della determinazione delle prestazioni d'uscita rilevanti, non vengono prese in considerazione le prestazioni di libero passaggio, le prestazioni di entrata e di acquisto, i rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni e l'eventuale quota delle prestazioni d'uscita del coniuge divorziato per gli ultimi 12 mesi che precedono la data della liquidazione parziale. I prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni e i pagamenti successivi a divorzio negli ultimi 12 mesi che precedono la data della liquidazione parziale saranno imputati alle relative prestazioni d'uscita.
- 3 Le quote del disavanzo imputabili agli Assicurati attivi uscenti vengono assegnate individualmente. L'avere di vecchiaia di cui all'art. 15 LPP non può essere così ridotto ed è garantito in ogni caso.
- 4 Il disavanzo spettante agli Assicurati attivi rimanenti e inabili al lavoro viene mantenuto nella Cassa di previdenza o nel gruppo contabile senza operare assegnazioni individuali.

Procedura ed esecuzione

Art. 13 Decisione di accertamento ai fini della liquidazione parziale o totale

1 Le circostanze di fatto della liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo e il piano di ripartizione vengono registrati per iscritto sotto forma di una decisione di accertamento ai fini della liquidazione parziale o totale da parte del Consiglio di Fondazione, con il coinvolgimento della Commissione di previdenza. Nei casi di cui all'art. 9, questa decisione comprende solo gli accertamenti relativi alla rinuncia a una procedura. 2 Per le Casse di previdenza con un investimento patrimoniale individuale (Mandate Invest), la Commissione di previdenza stabilisce se il patrimonio di previdenza in uscita verrà trasferito in contanti o in titoli, incluse le relative riserve per fluttuazioni

Art. 14 Esecuzione di una liquidazione parziale o totale

- 1 L'attuazione della procedura è di competenza della Fondazione. Se il Consiglio di Fondazione decide di procedere alla liquidazione parziale o totale di una o più Casse di previdenza o di un gruppo contabile, deve in particolare determinare l'evento che ha portato alla liquidazione parziale o totale, il momento esatto in cui si è verificato e la consistenza iniziale.
- 2 Il Consiglio di Fondazione stabilisce l'importo dell'eventuale acconto da versare al/ai nuovo/i istituto/i di previdenza.
- 3 La Fondazione può ridurre provvisoriamente le singole prestazioni di libero passaggio se si manifestano le circostanze di fatto di una liquidazione parziale o totale e se una o più casse di previdenza o un gruppo contabile si trovano manifestamente in una condizione di copertura insufficiente. La riduzione provvisoria vale solo per gli Assicurati che prevedibilmente saranno interessati dalla liquidazione parziale o totale e deve essere espressamente contrassegnata come tale. Al termine della procedura di liquidazione parziale o totale di una o più Casse di previdenza o di un gruppo contabile, la Fondazione rilascia il calcolo definitivo.
- 4 Qualora, in presenza di un disavanzo, venga trasferita una prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in misura insufficiente, l'Assicurato dovrà restituire l'eccedenza.

Art. 15 Informazioni agli Assicurati attivi e ai Pensionati

- 1 Tramite la Commissione di previdenza, il Consiglio di Fondazione informerà per iscritto gli Assicurati e i Pensionati in merito a:
 - a) l'esistenza di una liquidazione parziale o totale e la relativa motivazione, nonché la procedura di liquidazione parziale;
 - b) la data di riferimento per la liquidazione parziale;
 - c) l'ammontare totale dei fondi liberi o del disavanzo;
 - d) la consistenza iniziale e il piano/il metodo di ripartizione;
 - e) eventualmente, l'importo in franchi assegnato alla persona interessata o da essa ritirato;
 - f) l'ammontare e la composizione delle eventuali riserve attuariali trasferite collettivamente e della riserva per fluttuazioni di valore;
 - g) la forma dei trasferimenti (individuali o collettivi);
 - h) la possibilità di opposizione presso il Consiglio di Fondazione e il diritto di presentare ricorso all'Autorità di vigilanza.
- 2 Su richiesta, gli Assicurati e i Pensionati possono visionare il bilancio di liquidazione parziale, il bilancio commerciale e gli altri documenti pertinenti presso la Fondazione, purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni sulla protezione dei dati. Per l'esame dei documenti, il Consiglio di fondazione stabilisce un termine di 30 giorni. Qualora le divergenze esistenti non possano essere conciliate in via amichevole, la Fondazione concede agli Assicurati e ai Pensionati interessati un termine di 30 giorni per far verificare le condizioni necessarie, la procedura e il piano di ripartizione all'Autorità di vigilanza, la quale deciderà in merito.



- 3 Si rinuncia a informare gli Assicurati e i Pensionati se la liquidazione parziale della Cassa di previdenza è la conseguenza di una risoluzione parziale del contratto di affiliazione e se sussistono le seguenti circostanze di fatto:
 - a) la Cassa di previdenza non presenta una copertura insufficiente e non dispone di fondi liberi; oppure
 - b) la Cassa di previdenza dispone di esigui fondi liberi (meno del 5% dei capitali di previdenza degli Assicurati attivi e inabili al lavoro nella Cassa di previdenza) e tutti gli Assicurati attivi, inclusi gli eventuali Pensionati, passano allo stesso nuovo istituto di previdenza e i Pensionati rimanenti non vengono presi in considerazione per la ripartizione dei fondi liberi ai sensi dell'art. 10 punto 3.
- 4 Se viene richiesta una liquidazione parziale, ma dopo l'esame delle circostanze di fatto questa viene rifiutata su decisione del Consiglio di Fondazione, quest'ultimo provvede a informare per iscritto i richiedenti del respingimento e dei loro diritti.

Art. 16 Esecuzione

- 1 Se il piano di ripartizione ha assunto forza giuridica, ne viene data esecuzione.
- 2 Il piano di ripartizione può essere eseguito se
 - a) entro 30 giorni non viene presentata opposizione al Consiglio di Fondazione o questa ha potuto essere conciliata;
 - b) l'Autorità di vigilanza non richiede una verifica della decisione riguardante l'opposizione del Consiglio di Fondazione.
 - c) in caso di richiesta di riesame, la decisione dell'autorità di vigilanza è divenuta definitiva; o
 - d) a un eventuale ricorso contro il provvedimento non viene attribuito un effetto sospensivo.
- 3 L'ufficio di revisione esamina e conferma la regolare esecuzione della liquidazione parziale.

Art. 17 Riserva di contributi del datore di lavoro divenuta inutile

Qualora, in caso di liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza, esista una riserva di contributi del datore di lavoro e quest'ultima non possa più essere utilizzata conformemente al suo scopo, perché il datore di lavoro non impiega più collaboratori da assicurare, la riserva di contributi del datore di lavoro verrà liquidata e assegnata ai fondi liberi della Cassa di previdenza.

Art. 18 Partecipazione ai costi

Per quanto riguarda le spese relative alla liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza, i costi vengono addebitati secondo il Regolamento dei costi.

Art. 19 Interessi

Nel corso della procedura di liquidazione parziale o totale, i diritti ai fondi liberi, alle riserve attuariali e alle riserve per fluttuazioni di valore non vengono remunerati con interessi. Una volta conclusa la procedura, dopo 30 giorni insorge l'obbligo dell'interesse di mora. L'interesse di mora corrisponde all'interesse minimo previsto da LPP.

Art. 20 Lacune del Regolamento

I casi non disciplinati dal presente Regolamento vengono evasi dal Consiglio di Fondazione, per analoga applicazione e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 21 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può deliberare in qualunque momento una modifica del presente Regolamento nell'ambito della legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione. La Fondazione informerà opportunamente gli Assicurati in merito all'adozione del Regolamento e a eventuali modifiche. L'ultima versione del Regolamento può essere consultata liberamente su www.liberty.ch o può essere richiesta alla Fondazione. Il Regolamento e le successive modifiche vengono sottoposti all'Autorità di vigilanza per ottenerne l'approvazione.

Art. 22 Lingua di riferimento ed equiparazione

La lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 23 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. In caso di controversie che devono essere fatte valere tramite mezzi di ricorso ai sensi dell'art. 74 LPP, ha competenza il Tribunale amministrativo federale. In caso di controversie tra Assicurati, altri aventi diritto e la Fondazione, hanno competenza i tribunali di cui all'art. 73 LPP.

Art. 24 Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento è stato emanato dal Consiglio di Fondazione il 1° gennaio 2020 ed entra in vigore in tale data, in seguito all'approvazione dell'Autorità di vigilanza. Sostituisce il precedente Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione e il Regolamento per la liquidazione parziale e totale delle Casse pensioni del 26 giugno 2009.
- 2 Trova applicazione il Regolamento in vigore nel momento in cui si è verificata la circostanza di fatto rilevante, pertanto tale Regolamento si applica a tutte le circostanze di fatto rilevanti a partire dal 1° gennaio 2020. La data delle circostanze di fatto verificatesi coincide con la fine della riduzione del personale o della ristrutturazione, in caso di risoluzione parziale o integrale del contratto di affiliazione con la data di risoluzione.

Svitto, 25 settembre 2020

Il Consiglio di Liberty LPP Fondazione collettiva